



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### AMBITO: SCIA – SILENZIO ASSENSO

**TAR Napoli, 27 novembre 2025, n. 7706: accertamento di compatibilità ex art. 36 bis d.lgs. 380/2001 – silenzio assenso e intervenuta formazione del titolo (SCIA)**

La vicenda riguarda un'istanza di sanatoria edilizia in applicazione delle disposizioni dell'art. 36 bis del TUE, rispetto alla quale il Comune era prima rimasto silente e poi aveva comunicato un preavviso di rigetto basato su una serie di motivi. L'istante, a fronte del preavviso, aveva presentato puntuali osservazioni e documentazione istruttoria, nonché una "richiesta di attestazione decorrenza termini", rimasta inevasa. Alle osservazioni non era infatti seguito alcun provvedimento del Comune, né l'emissione di un diniego definitivo, né l'attestato di decorrenza termini; il Comune aveva invece successivamente ordinato la demolizione degli interventi ritenuti abusivi, impugnata avanti al TAR.

Con la sentenza in commento il TAR afferma che nella fattispecie si è concretizzata l'ipotesi di cui al comma 6 del nuovo art. 36 bis TUE, il quale prevede che decorso inutilmente il termine (di 30 giorni per la SCIA), la richiesta di accertamento di compatibilità si intende accolta con formazione del titolo edilizio per silenzio assenso. Nello specifico, il silenzio assenso si è formato in quanto nel termine di 30 giorni vi è stata da parte del Comune attività meramente endoprocedimentale (comunicazione di preavviso di rigetto), inidonea ad impedire la formazione del titolo edilizio per *silentium*. In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 36 bis, eventuali successive determinazioni comunali sarebbero state inefficaci e il Comune avrebbe potuto agire solo in autotutela, ricorrendone i presupposti.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

La sentenza chiarisce che il potere del Comune di respingere l'istanza in caso di difformità dalla disciplina edilizia e urbanistica si esaurisce con il decorso del termine, che può essere interrotto una sola volta, *“A ragionare diversamente, infatti, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceve alcuna risposta dall'amministrazione posto che quest'ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedurali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa.*

[Consulta la sentenza](#)